LEGGITTIMA L'ESCLUSIONE SE NON VIENE RISPETTATO ALLA LETTERA IL DISCIPLINARE DI GARA

Le regole contenute nel disciplinare di gara hanno portata vincolante e ad esse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento.

Come sostenuto anche dal Consiglio di Stato (Sezione V - 11 maggio 2009, n. 2871) il meccanismo competitivo proprio della gara è tale per cui il rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla *lex specialis* non può essere oggetto di interpretazioni, che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara. Se il capitolato d'appalto prescrive la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare in modo inammissibile il meccanismo delle regole di gara.

La stessa Autorità di Vigilanza ha precisato che un documento prodotto in copia informale nell'ambito di una procedura di gara in cui risulta stabilita la produzione in originale o in copia autentica, è semplicemente un documento non prodotto, senza che sia possibile per la stazione appaltante indagare sulle ragioni di una simile difformità nei confronti del paradigma prefigurato dalla clausola del bando che va, in quanto tale, rispettata. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso relativo alla produzione di un documento in copia conforme anziché in originale, come prescritto in via esclusiva dalla lex specialis *(TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 1235 del 10 febbraio 2009; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5458 del 31 ottobre 2008)*.

Come pacificamente e costantemente affermato in giurisprudenza, "Le regole stabilite dalla *"lex specialis"* vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione (specie quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro attuazione; e ciò sia per il principio di tutela della "par condicio" delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale Atto con cui l'Amministrazione si è in origine autovincolata" *(Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82)*.

MediaGraphic s.r.l. Sede Legale ed operativa: Via Palmitessa, 40 - 70051 Barletta
tel. 0883.510.235 - 572.792 - 527.171 fax 0883.570.189
p.iva e c.fisc. 05833480725 cap. soc. € 100.000,00 i.v. - REA: Bari - 443261

Principi ai quali deve essere affiancato il principio della tutela dell'affidamento dei soggetti che intendono partecipare alle procedure di evidenza pubblica, che trova fondamento (anch'esso) nella *lex specialis*, e che si traduce nell'attendersi comportamenti della stazione Appaltante conformi alle regole che la stessa autonomamente si è data *(tra le tante cfr TAR Piemonte sez.II sentenza del 12.12.2006 n.4599)*.

L'Ufficio Legale

Gare d'appalto a 360° www.mediagraphic.it info@mediagraphic.it